

**DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2015
248/2015/S/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI
INFORMATIVI IN MATERIA DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS
NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere a) e c);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 novembre 2013, 542/2013/E/com, recante "Avvio di un'indagine conoscitiva in materia di fatturazione delle forniture di energia elettrica e di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni" (di seguito: deliberazione 542/2013/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 592/2014/E/com, recante "Richiesta di fornire i dati e le informazioni relative al questionario somministrato nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 542/2013/E/com" (di seguito: deliberazione 592/2014/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 481/95, l'Autorità per lo svolgimento delle proprie funzioni richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività (art. 2, comma 20, *lettera a*) e in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni, irroga sanzioni amministrative pecuniarie (art. 2, comma 20, *lettera c*);
- con deliberazione 542/2013/E/com, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva sulle modalità e tempistiche di fatturazione adottate nell'ambito del servizio di vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti di piccole dimensioni (clienti domestici e clienti non domestici serviti in bassa tensione o con consumi di gas inferiori a 200.000 standard metri cubi anno), siano essi serviti in regime di tutela o a condizioni di libero mercato;
- con la predetta deliberazione l'Autorità ha, altresì, stabilito che nell'ambito dell'indagine, qualora ritenuto opportuno, possano essere acquisiti dagli operatori dati ed informazioni ritenuti utili, ulteriori rispetto a quelli già disponibili presso l'Autorità;
- pertanto, in data 17 giugno 2014, nell'ambito della suddetta indagine è stata avviata una raccolta dati che ha interessato un campione rappresentativo di società di vendita di energia elettrica e di gas naturale scelte tra quelle che, nell'indagine annuale sui settori regolati, hanno dichiarato di avere servito nell'anno 2012 clienti allacciati in bassa tensione nel settore elettrico e/o clienti con consumi inferiori a 200.000 mc nel settore gas naturale;
- nella suddetta raccolta è stato previsto, quale termine per l'invio dei dati richiesti, il 17 novembre 2014.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alcune imprese non hanno adempiuto alla trasmissione delle informazioni richieste dalla sopra indicata raccolta dati, entro il termine ivi fissato;
- pertanto, con deliberazione 592/2014/E/com l'Autorità ha intimato, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, alle predette imprese - tra cui Madogas Natural Energy S.r.l., esercente la vendita di gas naturale - la trasmissione, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla comunicazione della medesima deliberazione, dei dati e delle informazioni di cui alla raccolta dati effettuata nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 542/2013/E/com;
- il termine indicato nella predetta intimazione è ampiamente scaduto e Madogas Natural Energy S.r.l. risulta inadempiente non avendo fornito all'Autorità le informazioni richieste.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio vengono allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Madogas Natural Energy S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente deliberazione di avvio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'art. 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha tenuto, per un periodo di tempo allo stato inferiore al semestre, condotte contrastanti con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
- per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, Madogas Natural Energy S.r.l. non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio d'esercizio della società relativo all'anno 2013 emerge che i ricavi sono pari a circa 2.800.000 (duemilioniottocentomila) euro;
- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di 12.000 (dodicimila) euro.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia necessario intimare a Madogas Natural Energy S.r.l. l'adempimento degli obblighi informativi di cui si contesta la violazione, non risultando dagli elementi acquisiti la cessazione della condotta contestata, con conseguente perdurante pregiudizio per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità;
- in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adempimento all'intimazione di cui al punto precedente costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Madogas Natural Energy S.r.l., per la mancata ottemperanza alla deliberazione di intimazione 592/2014/E/com, di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), legge 481/95;
2. di intimare, alla predetta società, di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, a quanto ordinato con la deliberazione 592/2014/E/com;
3. di prevedere che, al fine di consentire l'adempimento all'intimazione di cui al punto precedente, per analogo arco temporale venga riaperto il sistema *online* di raccolta dati;
4. di prevedere che l'adempimento all'intimazione, di cui al precedente punto 2, costituisca presupposto per il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui al successivo punto 7.i;

5. di determinare, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, nella misura di euro 12.000 (dodicimila);
6. di allegare, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1 (Allegato A);
7. di avvisare che, previo adempimento all'intimazione, di cui al precedente punto 2, il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 5, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
8. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 7.i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante l'adempimento all'intimazione di cui al precedente punto 2 – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
9. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4, dell'Allegato B e del punto 5 alla deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
10. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
11. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 10, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
12. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
13. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale

ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;

14. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Madogas Natural Energy S.r.l., via Carmine, n. 10/14, 70033 Corato (BA) e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata di Madogas Natural Energy S.r.l. madogas.natural.energy@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni